

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 17 aprile 2020, n. 51

Regolamento UE 2016/2031 - Decisione UE 2015/789 s.m.i. art. 9 comma 2.

Sospensione temporanea del riconoscimento di “sito indenne” da *Xylella fastidiosa* e dell’autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, all’Operatore professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C., esercente l’attività vivaistica di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia.

Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni; abrogata ad eccezione di alcune disposizioni.

Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019; in particolare:

- art. 85 “**Prescrizioni sostanziali relative a un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione**” descrive le condizioni che devono essere soddisfatte per il rilascio del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto;
- art. 87 “**Esami per i passaporti delle piante**”
1. I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti a un esame scrupoloso dal quale sia risultato che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 85.....
- art. 92 – “**Ispezioni e revoca dell’autorizzazione**”
paragrafo 2. Qualora venga a conoscenza del fatto che ... una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l’operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta l’articolo 85 l’autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.

Tali misure possono includere la revoca dell’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati.

paragrafo 3. Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 2 diverse dalla revoca dell’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati e l’inosservanza dell’articolo 85 persista, l’autorità competente revoca senza indugio la suddetta autorizzazione.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa* e s.m.i.

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 che modificano la Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018

“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017 n. 4.

Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.

Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.

Considerato che, l'art. 9 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i.:

- al comma 1 vieta lo spostamento all'esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate nell'allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata;
- al successivo comma 2, in deroga al comma 1, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui “sono soddisfatte tutte le condizioni” in particolare:
 - a) è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE (1);
 - b) è autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile come sito indenne all'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
 - c) è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
 - d) è circondato da una zona larga 100 metri che è stata soggetta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che presentavano sintomi sono state immediatamente rimosse e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;

Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” da *Xylella fastidiosa* ” per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all'esercizio dell'attività vivaistica nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia”, che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l'imballaggio e la tracciabilità dei vegetali appartenenti alle piante specificate prodotte all'interno delle zone delimitate da *Xylella fastidiosa*, in siti riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.

Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*”;

Vista la D.D.S. n. 108 del 27 agosto 2019, di questa Sezione Osservatorio Fitosanitario, con la quale l'operatore professionale **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.** ha ottenuto, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione (UE) n.789/2015, il riconoscimento di sito indenne da *Xylella fastidiosa* per le serre site in agro di Francavilla Fontana (BR) – C/da Padre Eterno – Fg. 124- P.IIa 175, riportate nella planimetria allegata alla citata DDS, nonché l'autorizzazione in deroga, alla produzione vivaistica e commercializzazione all'ingrosso di piante specificate orticole.

Accertato che l'operatore professionale **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.** è registrato al RUOP della Regione Puglia con codice: IT-16-0179 e centro aziendale BR0001 corrispondente all'agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Fgl. 124 - p.IIa 175, per l'attività di produzione vivaistica e commercializzazione di piante e materiale di propagazione.

Considerato che la Sezione Osservatorio con nota prot. 809 del 20/01/2020, ha dato disposizioni ad ARIF

di effettuare il monitoraggio nell'area buffer di 100 m attorno alle strutture produttive (serre) autorizzate come sito indenne di **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.**, in quanto il riconoscimento di "sito indenne" rilasciato con la DDS n. 108 del 27 agosto 2019, ha validità di 1 anno e prima del rinnovo deve essere verificato il mantenimento dei requisiti previsti dalla Decisione UE 789/2015 smi tra i quali che il sito "è circondato da una zona larga 100 metri che è stata soggetta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che presentavano sintomi sono state immediatamente rimosse e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;".

Vista la nota dell'ARIF prot. n° 23943 del 06/04/2020, con la quale sono stati comunicati gli esiti del monitoraggio eseguito e sono state individuate n. 3 (tre) piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa*.

Considerato che a seguito dell'individuazione delle 3 piante infette, la Sezione Osservatorio ha dato subito disposizioni ad ARIF di effettuare il monitoraggio di tutte le piante ospiti presenti nel buffer di 100 m attorno alle piante infette, ai sensi del comma 7, lettera a) e comma 3 dell'art.7 della Decisione UE 789/2015 e smi., al fine di individuare ulteriori piante infette e procedere alla loro estirpazione prima della stagione di volo dei vettori.

Considerato che con D.D.S. n. 48 del 16 aprile 2020, di questa Sezione Osservatorio Fitosanitario, è stato predisposto l'atto dirigenziale di prescrizione di abbattimento delle tre (3) piante infette già individuate.

Ritenuto opportuno sospendere il riconoscimento di sito indenne e la conseguente autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante, sino all'individuazione ed estirpazione di tutte le piante infette individuate nei 100 m attorno all'operatore professionale **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.**

Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

PROPONE di:

- **sospendere il riconoscimento di sito indenne** ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i. all'operatore professionale **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C**, registrato al RUOP della Regione Puglia con codice: IT-16-0179 e centro aziendale BR0001 corrispondente all'agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Foglio 124 - p.IIa 175, **sino all'estirpazione di tutte le piante infette individuate nell'area di 100 m attorno allo stesso vivaio ;**
- **sospendere l'autorizzazione al rilascio del passaporto** per le piante specificate orticole: *Brassica spp*, *Lycopersicon lycopersicum*, *Solanum melongena*, prodotte nel vivaio di Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C, sito in agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Foglio 124 - p.IIa 175;
- **stabilire** che a seguito dell'acquisizione dei verbali di estirpazione di tutte le piante infette individuate nell'area di 100 m attorno al vivaio, redatti dall'ARIF o dall'Ispettore fitosanitario in caso di estirpazione volontaria eseguita dai proprietari degli appezzamenti dove sono site le piante infette, la Sezione Osservatorio, con conseguente atto, procederà alla **revoca della sospensione** del riconoscimento di sito indenne e dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante specificate orticole (*Brassica spp*, *Lycopersicon lycopersicum*, *Solanum melongena*) alla ditta interessata, notificando l'Atto Dirigenziale oltre che all'operatore professionale **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C**, anche a tutti i soggetti ai quali verrà comunicato il presente atto;
- **ribadire il divieto** dell'utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale, rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;

- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **richiamare** le implicazioni e le pericolose conseguenze che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti della salute delle piante e dell'economia rurale o forestale, così come riportato agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che il presente atto verrà comunicato tramite PEC all'operatore professionale interessato, alla P.O. "Attività Fitosanitarie prov. di Brindisi", al MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio, per quanto di competenza, a seguito della **sospensione del riconoscimento di sito indenne**, in deroga, di cui all'art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 smi e dell'**autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante** per le piante specificate orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena);
- **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili

(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O. (dott. Vitantonio Fornarelli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;

VISTO l'art.32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale dell'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015;

VISTA la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di Direzione;

VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 con la quale è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" al Dott. Vitantonio Fornarelli;

VISTA la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90;

Vista la DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

VISTO l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA di:

- **prendere** atto e di approvare quanto riportato in premessa;
- **sospendere il riconoscimento di sito indenne** ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i. all'operatore professionale **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C**, registrato al RUOP della Regione Puglia con codice: IT-16-0179 e centro aziendale BR0001 corrispondente all'agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Foglio 124 - p.lla 175, **sino all'estirpazione di tutte le piante infette individuate nell'area di 100 m attorno allo stesso vivaio ;**
- **sospendere l'autorizzazione al rilascio del passaporto** per le piante specificate orticole: *Brassica spp*, *Lycopersicon lycopersicum*, *Solanum melongena*, prodotte nel vivaio di Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C, sito in agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Foglio 124 - p.lla 175;
- **stabilire** che a seguito dell'acquisizione dei verbali di estirpazione di tutte le piante infette individuate nell'area di 100 m attorno al vivaio, redatti dall'ARIF o dall'Ispettore fitosanitario in caso di estirpazione volontaria eseguita dai proprietari degli appezzamenti dove sono site le piante infette, la Sezione Osservatorio, con conseguente atto, procederà alla **revoca della sospensione** del riconoscimento di sito indenne e dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante specificate orticole (*Brassica spp*, *Lycopersicon lycopersicum*, *Solanum melongena*) alla ditta interessata, notificando l'Atto Dirigenziale oltre che all'operatore professionale **Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C**, anche a tutti i soggetti ai quali verrà comunicato il presente atto;
- **ribadire il divieto** dell'utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa per la produzione anche parziale, rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **richiamare** le implicazioni e le pericolose conseguenze che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe nei confronti della salute delle piante e dell'economia rurale o forestale, così come riportato agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che il presente atto verrà comunicato tramite PEC all'operatore professionale interessato, alla P.O. "Attività Fitosanitarie prov. di Brindisi", al MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio, per quanto di competenza, a seguito della **sospensione del riconoscimento di sito indenne**, in deroga, di cui all'art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 smi e dell'**autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante** per le piante specificate orticole (*Brassica spp*, *Lycopersicon lycopersicum*, *Solanum melongena*);
- **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 7 facciate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Copia sarà inviata all'Assessore Regionale all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE (*dr. Luigi TROTTA*)